



CITTÀ DI SAVIGLIANO

C.so Roma, 36 – 12038 Savigliano –CN-

Ordinanza n. 33

Savigliano, 16.12.2021

IL SINDACO

Rilevato che:

- nell'approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, anche la città di Savigliano è teatro, in tutti i quartieri, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano ;
- tale forza di fuoco, come già accaduto in Italia, può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, possono essere utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Considerato che:

- tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, è utile ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- sia necessario, in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;
- sia utile adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali, e della tutela dei beni pubblici e privati ;

Ritenuto, altresì:

- che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

- che l'esplosione di tali prodotti provoca notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;
- opportuno vietare l'esplosione di petardi o altri artifici pirotecnici al fine di garantire la pubblica incolumità e la quiete pubblica e per evitare allarmismi in considerazione della congiuntura internazionale e ridurre al minimo la possibilità di fenomeni di panico indotto, anche alla luce delle circolari ministeriali "Gabrielli" ed atti seguenti fino alla "Piantedosi" del 18/07/2018;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati, essendo fonte di distrazione di conducenti;
- che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, quali le distanze da persone, abitazioni, strutture e cose infiammabili e la carenza di dotazioni anti-incendio;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente;

Richiamati :

- l'art. 20 del Regolamento di Polizia Urbana, il quale fa "divieto di gettare o lasciare cadere sul suolo pubblico o nei cortili qualsiasi oggetto che possa dar luogo a pericoli od inconvenienti", nelle fattispecie si richiama il concetto riferito al getto di petardi o similari;

- l'art. 43 del Regolamento di Polizia Urbana, il quale fa divieto di gettare in luoghi pubblici zolfanelli od oggetti accesi;

Visto:

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto:

- che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

- che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Cuneo del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

Visti gli artt. 703 e 650 del Codice Penale;

Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58, attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

DISPONE IL DIVIETO

dalle ore 12,00 del 24 dicembre 2021 alle ore 24,00 del 26 dicembre 2021;

dalle ore 08,00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24,00 del 01 gennaio 2022;

dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del 6 gennaio 2022;

ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici :

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;

2. di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;

3. di utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L.gs. 58/2010 e s.m. e i.;

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs n. 58/2010, (con particolare riferimento all'art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;

RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico ;

b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;

c) **ai proprietari di animali, comunque di attuare misure preventive di protezione verso i propri animali domestici**, come ad esempio:

- Quando possibile non lasciare i cani in completa solitudine e rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero provocare ferite nel caso di urto dell'animale in preda alla paura.

- Evitare di lasciarli all'aperto in quanto la paura fa compiere loro gesti imprevedibili, il primo è la fuga;

- Non tenerli legati alla catena o con collari non adatti o addirittura non consentiti perché potrebbero strangolarsi;

- Non lasciare i cani sul balcone perché il rumore è maggiore e potrebbero gettarsi nel vuoto.

- Dotarli di tutti gli elementi identificativi possibili in caso siano lasciati in giardino o all'aperto.

- Cercare di minimizzare l'effetto dei botti tenendo accese radio o tv, specie se gli animali sono soli;

- Prestare attenzione anche agli animali eventualmente in gabbia e non tenerli sui balconi;

- Consultare eventualmente il veterinario in modo preventivo per ricevere consigli o cure adeguati.

AVVERTE

- Salvo che il fatto non costituisca già reato, **l'inosservanza degli obblighi e divieti** di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m. e i., l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00**. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, **il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00**.

- L'organo accertatore potrà provvedere al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto.

- Le Forze dell'Ordine dello Stato e la Polizia Locale, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili, sono incaricate di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico davanti al Prefetto di Cuneo, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Del presente provvedimento è data comunicazione a:

Prefettura di Cuneo, ai sensi e per gli effetti dell'art .54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pec: sicurezza.prefcn@pec.interno.it;

Questura di Cuneo, gab.quest.cn@pecps.poliziadistato.it;

Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Savigliano, tcn24450@pec.carabinieri.it e tcn28408@pec.carabinieri.it ;

Comando Tenenza Guardia di Finanza di Fossano, cn1240000p@pec.gdf.it;

Comando Polizia Locale Unione Terre Pianura Savigliano;

Resp. Settore Lavori Pubblici del Comune di Savigliano;

associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e degli agricoltori:

ASCOM Savigliano, mail. info@ascomsavigliano.it;

Confesercenti Cuneo, mail. info@confesercenti.cn.it;

confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it;

zona.savigliano.cn@coldiretti.it;

daniele.caffaro@coldiretti.it;

Ass. Goia Merca' Coni -Goia Ugl mail. carlo.cerrina@legalmail.it

Fondazione Ente manifestazioni srl mail. info@entemanifestazioni.com

3) agli organi di stampa locali:

redazione@corrieresavigliano.it;

redazione@ilsaviglianese.com

Savigliano, 16/12/2021

GA/rm

IL SINDACO

Giulio Ambroggio

